PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta pubblica di prosecuzione del 14/10/2011 Deliberazione n. 144

OGGETTO: Giudizio "**PROFILIO Stefania** / Provincia". Sentenza n° 56/11 del Giudice di Pace di Lipari. Riconoscimento della somma di € 2.895,27 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. A) del D.Lgs. n° 267/00.

L'anno **Duemilaundici**, il giorno QUATTORDICI del mese di OTTOBRE nell' Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

	Pres.	Ass.
1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	
3) ~~BARTOLOTTA Antonino~~		
4) BIVONA Enrico	X	
5) BONFIGLIO Biagio Innocenzo	X	
6) BRANCA Massimiliano		X
7) BRIUGLIA Piero		X
8) CALA' Antonino		X
9) CALABRO' Antonino	X	
10) CALABRO' Giuseppe		X
11) CALABRO' Vincenzo		X
12) CALI' Salvatore	X	
13) CERRETI Carlo		X
14) COPPOLINO Salvatore		X
15) DANZINO Rosalia		X
16) DE DOMENICO Massimo	X	
17) FIORE Salvatore Vittorio	X	
18) FRANCILIA Matteo Giuseppe	X	
19) GALLUZZO Giuseppe	X	
20) GRIOLI Giuseppe	X	
21) GUGLIOTTA Biagio	X	
22) GULLO Luigi		X
23) GULOTTA Roberto		X
24) ITALIANO Francesco		X
25) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
26) LOMBARDO Giuseppe	X	
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe		X
30) MIRACULA Filippo		X
31) ~~NATOLI Natalino~~ GIA' ASS.	X	
32) PALERMO Maurizio	X	
33) PARISI Letteria Agatina	X	
34) PASSANITI Angelo		X
35) PASSARI Antonino	X	
36) PREVITI Antonino		X
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni	X	
38) RAO Giuseppe	X	
39) RELLA Francesco		X
40) SAYA Giuseppe	X	
41) SCIMONE Antonino		X
42) SIDOTI Rosario		X
43) SUMMA Antonino	X	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano	X	
45) VICARI Marco		X

A riportare n. 12 10

Totale n. 24 20

Assume la Presidenza Il Presidente del Consiglio Salvatore Fiore

Partecipa il Segretario Generale Avv. A. Caccia

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

I Dipartimento
U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
I ^ U.O. "Legale e contenzioso"

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale

Proposta

PREMESSO che, con sentenza n.56/11, notificata alla Provincia Regionale di Messina il 24/02/11 il Giudice di Pace di Lipari, decidendo il giudizio promosso da Profilio Stefania contro questa Provincia, ha condannato quest'ultima al pagamento della somma di € 1.876,93= a titolo di risarcimento danni, oltre interessi, oltre al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive € 520,00, oltre iva, cassa previdenza avvocati e rimborso spese generali ex art. 15 legge 633/72.
CONSIDERATO che il debito discernente dalla predetta sentenza n° 56/11 ammonta a € 2.895,27= secondo il prospetto analiticamente riportato:

€.	1. 876,93	(sorte capitale)
€	216,26	(interessi dal 12/04/06 AL 16/03/11)
€	520,00	(diritti e onorari)
€.	65,00	(12,50 % spese generali)
€.	23,40	(c.p.a 4% su € 585,00)
€	121,68	(IVA 20% su € 608,40)
€	72,00	(spese liquidate in sentenza)
€	2.895,27	TOTALE

CONSIDERATO che le predette somme devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;

VISTO l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;
VISTO l'art. 194 del D. Lgs. n.267/00;
VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;
VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza notificata il 24/02/11 da Profilio Stefania;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, la somma di €. 2.895,27=;

IMPEGNARE la complessiva somma di €.2.895,27= al Cap 2712 cod. 1010803 alla voce VALIZZ. FINANZ. AMM.NE del Bilancio 2006 che presenta la necessaria disponibilità;

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

IL Responsabile dell'U.O.

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE

Allegati:

1. Sent. n.56/11 notif. Il 24/02/11
2. Conteggi Re Mida

Il Presidente Salvatore Vittorio Fiore, dà lettura del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare, dei pareri di regolarità tecnica e contabile, del parere dei Revisoi dei Conti, del dispositivo della sopratrascritta proposta, del dispositivo della sentenza e dei nomi dei legali che hanno preso parte al giudizio.

Si allontanano dall'aula i Conss. M.De Domenico ed E.Bivona (Presenti n.22).

Il Cons. F.Andaloro, interviene per dichiarazione di voto, esprimendo il voto contrario del gruppo cui appartiene, in quanto ritiene che i debiti fuori bilancio in un'Amministrazione Provinciale non dovrebbero esistere, tranne quelli per calamità naturali; a tal proposito, chiede che tutte le proposte di deliberazione relative ai debiti fuori bilancio, siano inviate alla Procura della Corte dei Conti per l'individuazione dei responsabili, sia Dirigenti e/o Amministratori, che hanno generato l'azione debitoria.

Il Consigliere A.Summa, nel dichiarare il voto favorevole alla sopratrascritta proposta di deliberazione, ribadisce quanto sopra espresso, e cioè che tutte le deliberazioni inerenti i debiti fuori bilancio siano trasmesse, dopo l'approvazione consiliare, alla Procura della Corte dei Conti e siano attivate le procedure di rivalsa nei confronti di coloro che hanno prodotto la situazione debitoria.

Il Presidente Fiore, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri M.Palermo, G.Saya, A.Calabrò, pone in votazione per alzata e seduta, la sopratrascritta proposta di deliberazione che registra il seguente esito:

Consiglieri Presenti:	22
Consiglieri Votanti:	18
Favorevoli:	17
Contrari:	1
Astenuti:	4(G.Grioli, G.Rao,A.Passari, A.Calabrò)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 08.05.2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 29 LUG. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.O.
Dott. Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa

Addì

2° DIP. I° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA, 23/6/11

IL FUNZIONARIO

IL RAGIONIERE GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Salvatore V. Fiore

Il Consigliere anziano

F. to Giuseppe Galluzzo

Il Segretario Generale

F. to Avv. Antonino Caragliano

Il Presente atto sarà affisso all'Albo

nel giorno festivo _____

L'ADDETTO

_____

Il presente atto è stato affisso all'Albo

dal _____ al _____

con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

_____

Messina, lì _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questa Provincia il 30 OTT. 2011 giorno festivo e per giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o ric controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to_____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to_____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 28 OTT. 2011

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

SEGRETARIO GENERALE

Numero: 56/2011
Pratica: profilio stefania (creditore)
Causale: --
1. Primo capitale puro originario: €. 1.876,93
2. Importo lordo comprese le spese: €. 1.876,93
3. Data da cui decorrono gli interessi: 12-04-2006
4. Data finale del calcolo degli interessi: 16-03-2011
5. Tipo di credito: Credito di valuta
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
7. Solo interessi o maggior danno: Solo interessi
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365
32. Capitalizz. (anatocismo): Nessuna
N.B.: Indici ISTAT e tassi non aggiornati alla data del conteggio

SITUAZIONE CONTABILE AL 16-03-2011

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 1.876,93	L. 3.634.243
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 216,26	L. 418.735
Rivalutazione totale maturata (dal 12-04-2006 al 16-03-2011)	€. 0,00	L. 0
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 216,26	L. 418.735
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€. 2.093,19	L. 4.052.978

di cui:
Capitale = 1.876,93 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 0,00 -- Interessi = 216,26

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo		Causale movimento

DIR. ONOR. 520
S.S. 12% 65
C.P. 23,40
IVA 121,68
Spese 72
302,08

TOT. 2895

0909795034

v. ONOFRIO NATOLI
Roma n° 43 (Ang. Vico Arno)
98055 LIPARI (ME)
Tel. Segr. Telef. e Fax 090/9880362

COM.

Sent. N. 56/2011
R.G. N. 71/2006
Cron. N. 198/2011
Rep. N. 05/2011

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI L I P A R I

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Avv. Davide La Rosa ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa avente ad oggetto il risarcimento danni da sinistro stradale iscritta al R.G.N. 71/2006, promossa

DA

PROFILIO STEFANIA nata a Lipari il 03.06.1969 ed ivi residente in Via Castellaro, elettivamente domiciliata in Lipari, Via Roma, presso lo studio dell'Avvocato Onofrio Natoli che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto introduttivo.....

ATTRICE

CONTRO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA in persona del Presidente e legale rappr.te pro-tempore, con sede in Messina, domiciliato in Barcellona P.G., Via Roma 7 presso lo studio dell'Avv. Sarah Amoroso che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nonché in virtù di Delibera di Giunta n. 166 del 15.06.2006.

-CONVENUTA-

Oggetto: risarcimento danni.

Conclusioni : All'udienza del 14.4.2009, le parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese formulate negli atti e verbali di causa con il rigetto di quelle

avversarie. Entrambe le parti chiedevano la concessione dei termini per il deposito di note conclusionali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato la Sig.ra Profilio conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Lipari, la Provincia Regionale di Messina premettendo che, in data 05.10.2005, mentre alla guida del proprio ciclomotore percorreva la strada provinciale 179 direzione Lipari - Quattropani-, prima del bivio per Valle Muria, rovinava sull'asfalto a causa di "*..non visibile terriccio ed altro materiale giacente nella sede stradale....*" Pertanto, a causa di quanto esposto, l'attrice avrebbe riportato "*trauma contusivo, escoriato ginocchio piede mano dx , contusione escoriata mano dx ...*" con prima prognosi di gg. 8 e con successive prognosi per complessivi giorni 14. Parte attrice lamentava, inoltre, danni al ciclomotore.

Per l'effetto, la parte attrice concludeva chiedendo che fosse ritenuto e dichiarato che l'incidente occorso si sarebbe verificato per fatto e colpa esclusivi della Provincia Regionale di Messina, chiedendo la condanna a risarcire tutti i danni subiti dalla stessa, quantificati in € 2.352,62, o altra somma da determinarsi in corso di causa, nei limiti di competenza del Giudice di Pace. Con vittoria di spese e compensi. In via istruttoria, veniva richiesto, prova testimoniale, prova documentale.

Alla prima udienza di comparizione si costituiva in giudizio la Provincia Regionale di Messina, contestando le domande di parte attrice e chiedendone il rigetto, rilevando che non sussisterebbero i requisiti per l'insidia stradale produttiva di responsabilità risarcitoria. Infine, parte convenuta eccepiva che l'evento asseritamene produttivo del sinistro in argomento presentava i caratteri d'imprevedibilità ed eccezionalità, da imputarsi al caso fortuito, elemento da solo sufficiente a causare il danno e che il sinistro sarebbe avvenuto in una zona ben conosciuta da parte attrice.

Per l'effetto la Provincia Regionale di Messina, attraverso il proprio procuratore, concludeva chiedendo fosse ritenuta e dichiarata inammissibile le domande svolte da parte attrice o, in via subordinata,

ritenere la sussistenza di un rilevante concorso di colpa a carico dell'attore nella causazione del sinistro per cui è causa.

Esperito il tentativo di conciliazione, ammessi i mezzi istruttori richiesti ed esperiti gli stessi, la causa veniva rinviata all'udienza per la precisazione delle conclusioni, precisate *ut supra*, venivano, dunque, richiesti e concessi i termini per il deposito di note conclusive ed eventuali repliche e, successivamente, la causa decisa nel modo in cui segue.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'azione proposta è fondata e, per l'effetto, nei limiti di cui *infra*, và accolta.

Nel merito delle richieste di parte attrice, salvo quanto verrà rappresentato in seguito, questo Decidente ritiene che la stessa abbia fornito prove idonee a corroborare i fatti narrati nel corpo del proprio atto introduttivo e posti a sostegno dei diritti lesi a cagione della cattiva manutenzione della strada provinciale 179 di Lipari, ove si è verificato l'incidente.

Pertanto, in attuazione del disposto di cui all'art. 2697 cod. civ., che impone l'onere della prova per tutti coloro che agiscono in giudizio per vedersi riconosciuto un diritto, l'azione deve essere parzialmente accolta. E' evidente, infatti, come il superiore dettato normativo imponga a chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge, in relazione ad un diritto che intenda fare valere in via d'azione o di eccezione, di provare in fase istruttoria l'evento, o meglio il fatto giuridico, da cui intende far discendere il preteso diritto e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari alla nascita dello stesso. (*cfr. Cass. 30.10.1981 n. 5746).*

Nel caso che ci occupa, le dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria dal teste Li Donni, da ritenersi plausibili, veritiere e degne di fede, hanno fatto sufficiente chiarezza sulla dinamica dell'incidente e sul parziale nesso causale tra questo ed i danni reclamati dall'attrice, ritenuta la presenza sulla sede stradale di terriccio e pietre. Per l'effetto, si ritiene sussistente l'insidia e/o il trabocchetto per la Sig.ra Profilio.

In particolare, il suddetto teste ha dichiarato che "*...ho visto la Sig.ra Profilio a terra ed un signore che la stava soccorrendo ....*" Ed

ancora "...*nella carreggiata dove è caduta l'attrice vi era brecciolino e sabbia...*", riconoscendo, altresì, le foto esibitegli attestanti lo stato dei luoghi nell'immediatezza dell'accaduto.

Il teste Petracca, il quale ha condotto presso il locale nosocomio l'attrice, conferma quanto sopra esposto dal teste Li Donni e in particolare, conferma che sulla strada vi era del "...*terriccio*....".

Le superiori circostanze sono state obliterate dall'attrice, nel corso dell'interrogatorio formale deferitole.

In punto di diritto, non può negarsi alla luce delle interpretazioni della recente giurisprudenza avallata dalla Suprema Corte, come la responsabilità dell'Ente pubblico convenuto possa correttamente essere ricompresa nell'ottica del disposto di cui all'articolo 2051 c.c.

Ed infatti la Provincia Regionale di Messina, e solo essa, nella propria qualità di custode della rete stradale ove si è verificato l'incidente, soggiace ad una vera e propria "responsabilità oggettiva" per l'evento lesivo accaduto all'attore (*cfr. Cass n. 3651 del 20.02.06 e n. 5445 del 14.03.06 e,Cass. Civ., sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427*).

In particolare, la Suprema Corte ha in più occasioni statuito come, l'obbligo di custodia della pubblica via posto a fondamento della fattispecie di responsabilità basata sull'applicazione dell'art. 2051, c.c., e non può ritenersi escluso in ragione della mera demanialità del bene, della sua estensione e dell'uso generalizzato cui il medesimo è sottoposto. In buona sostanza, deve *a priori* presumersi l'effettività del potere di controllo che in genere grava sul proprietario del bene, rientrando negli obblighi istituzionali della P.A. l'obbligo della corretta manutenzione ordinaria dei beni demaniali costituenti il proprio patrimonio onde evitare la creazione di insidie che causano situazioni di pericolo per la collettività.....

Tuttavia, sulla scorta di quanto è emerso, ovvero che l'attrice stava percorrendo la strada, con direzione mare – monti, che la stessa è solita percorrere la strada ove si è verificato l'incidente nonché che l'accaduto si è verificato in pieno giorno, legittima questo Decidente a ritenere la sussistenza del concorso di colpa dell'attrice nella determinazione dell'evento

In buona sostanza, una condotta di guida più prudente ritenuto, altresì, l'oggettiva conoscenza della strada per la continua percorrenza, avrebbe potuto determinare un'incidenza inferiore dei danni subiti; fatta salva, comunque, l'evidente responsabilità dell'ente convenuto per la mancata manutenzione della strada.

Questo Decidente ritiene, pertanto, la condotta dell'attrice in parziale violazione dell'art. 1227 1° comma c.c., che espressamente prevede che " *Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate*".

Ed invero, qualora il comportamento colposo del soggetto danneggiato non sia stato tale da interrompere il nesso di causalità tra il fatto del terzo e l'evento dannoso, ma abbia solo concorso nella produzione dell'evento, come nel caso al vaglio di questo Decidente, la fattispecie è regolata dall'art. 1227, comma 1, cod. civ., che afferma il principio secondo cui il danno che taluno arreca a sé medesimo non può essere posto a carico dell'autore della causa concorrente (*cfr. Cass. 28 marzo 1997. n. 2763).*

Sulla scorta di quanto sopra esposto, quindi, può ritenersi che l'apporto causale dell'attrice al verificarsi dell'evento per cui è causa, sia equitativamente valutabile nella misura del 30%.....

In ordine al *quantum* da liquidare all'attrice, tenuto conto della fondatezza della domanda e, come detto, dell'apporto causale della stessa nella determinazione dell'evento, e delle conclusioni del c.t.u. che si ritiene di condividere oltre ad aver riconosciuto il nesso eziologico, vanno complessivamente liquidate in € 1.586,30, così determinate:

- € 858,30 (70% della complessiva somma di € 1.226,15) per l'invalidità permanente, pari al 2%, riconosciuta dal C.t.u..;
- € 672,00 per ITT al 100% (70% della complessiva somma di € 960,00. Ovvero € 40,00 * 24));
- € 56,00 per ITP (70% della complessiva somma di € 80,00. Ovvero € 20*4));

Alla superiore somma, va aggiunto la somma di € 290,63 (ovvero il 70% della complessiva somma di € 415,19) per il danno al mezzo

subito a cagione dell'incidente per cui è causa, in virtù della fattura prodotta in giudizio.

Le spese, competenze ed onorari del presente giudizio, seguono la parziale soccombenza e, per l'effetto, vengono liquidate a favore della stessa, come da dispositivo.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Lipari definitivamente pronunciando, nel procedimento R.G. n. 71/2006 tra Profilio Stefania e Provincia Regionale di Messina, in parziale accoglimento della domanda attrice così decide:

- CONDANNA la PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA alla corresponsione in favore della Sig.ra PROFILIO STEFANIA della somma complessiva di euro € 1.876,93 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- CONDANNA la PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA alle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano, in favore della parte attrice, in complessivi € 592,00 di cui:
- € 72,00 per spese vive, € 187,00 competenze, € 333,00 per onorari oltre al 12,5% su diritti e onorari a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, nonché C.P.A e I.V.A come per legge.....
- CONDANNA, altresì, parte convenuta alle spese di C.t.u., liquidate in € 600,00.....

Così deciso in Lipari, il 31.1.2011

Il Giudice di Pace
(Avv. Davide La Rosa)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
02 FEB 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Roberto Fraumeni

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. n. 208 /REV

Messina, 07/09/2011

Risposta Nota prot. n. 1441/Aff. Cons. del 18/Agosto2011

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: GIUDIZIO "PROFILIO Stefania c/Provincia Regionale di Messina". Sentenza n. 56/11. Giudice di Pace di Lipari. Notificata il 24/02/2011. Riconoscimento della somma di € 2.895,27 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.

Al Sig Dirigente
del I Dipartimento
Servizio "Affari Generali ed Istituzionali"
U.O. "Atti Consiglio e Commissioni Consiliari"
Avv. Anna Maria Tripodo

SEDE

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla Sua nota n. 1441/Aff.Cons. del 18 agosto 2011, con la quale ci richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l'art. 194 del D. Lgs. 267: "*con delibera consiliare di cui all'art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive.....* ";
- **VISTO** l'art. 72 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile,

nonché dell'attestazione prevista dall'art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;

- **VISTO** l'art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA RICONOSCIBILITA' DEL SUPERIORE DEBITO FUORI BILANCIO

Invita i Dirigenti di tutti gli uffici interessati all'iter procedurale a predisporre e trasmettere con immediatezza al Consiglio le sentenze di condanna ed i consequenziali atti esecutivi per debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 lett. a) D. L.gs.vo 267/2000, al fine di mettere nella condizione il Consiglio Provinciale di deliberarne il riconoscimento entro il termine di gg. 120 previsti dalla legge, onde evitare ulteriori aggravi di spese legali, interesse e rivalutazione per la salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio;

Configurandosi ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

MESSINA, 07/09/2011

IL COLLEGIO DEI REVISORI